

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

ECC. ECC. ECC.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici
è autorizzato a presentare al Parlamento nazionale
l'annesso progetto di legge per la distribuzione
dei fondi ad opere di pubblica utilità ed è
incaricato di sostenere la discussione
Roma 14 gennaio 1897.

[Signature]

[Signature]

Relazione

alla

Camera Elettiva

sub progetto di legge per la distribuzione

dei sussidii

ad opere pubbliche

N.º 97.

Progetto di legge

presentato dal Min. Int. di L. S. P. M. B. C.

(Palascopas)

nella tornata del 1.º gennaio 1877

Norme per la distribuzione dei
sussidii ad opere pubbliche

Signori Deputati

Le disposizioni legislative in forza delle quali nel nostro Stato erano dal pubblico Erario largiti sussidii per promuovere opere di pubblica utilità, datano, può dirsi, fino dalla epoca della restaurata Monarchia. Già fin da quando, colle Regie Patenti 29. maggio 1817 si diede ordinamento al servizio d' Acque e Strade, nel Regolamento primo annesso a quelle Patenti, venivano determinati agli art.º 15 e 19 li casi in cui il pubblico Erario avrebbe sussidiato le Provincie nella costruzione di Strade e di ponti. E quantunque questi casi fossero assai limitati per ciò che quanto alle Strade non avrebbero potuto sussidiarsi che quelle che erano utili a più Provincie, e quanto ai ponti quelli in cui qualche opera straordinaria fosse stata richiesta o da variazioni nei corsi dei torrenti, o da rovine recate dalle piene, sta però di fatto, che fin d' allora si

si diede ai sussidii una molto maggiore estensione.

Nell'anno 1832, volendo restituire a più esatta osservanza le disposizioni del citato Regolamento del 1817, emanava il R.^o Brevetto del 5. gennaio, col quale si determinava la somma annua in cui volevasi che si contenessero i sussidii e si prescrivevano alcune norme generali da osservare nella loro concezione; fra le quali stava ferma quella che i sussidii non si concedessero che ad opere eseguite a carico degli erari delle provincie. Siccome peraltro S. M. nella pienezza del suo potere si riserbava di concedere di motu proprio altri sussidii in casi speciali, così la limitazione prescritta tanto nella somma, quanto nell'applicazione, non tosse che i sussidii si estendessero maggiormente nell'uno e nell'altro rispetto.

Questo sistema durò senza che altre disposizioni venissero a modificarlo

ottenere sussidio, e tanto urgente
il bisogno che sia concesso, che lo
indugiare fino al momento della
generale ripartizione sarebbe
contravvenire troppo apertamente
all'intento benefico della legge.
Un misurato sussidio accordato
in tempo può riuscire di assai
più grande utilità che un
sussidio molto maggiore tardiva-
mente concesso. Questi casi si
verificano principalmente quando
si tratta di riparare alle minacciate
inondazioni o corrosioni dei fiumi;
ma possono talvolta presentarsi
anche rispetto a lavori stradali,
quando per esempio per difficoltà
impresvedute sieno cresciuti li
dispendii ed il peso morale a carico
del quale essi cadono, non avendo
modo di sopperirvi, fosse costretto
a sospendere l'opera in tale
condizione da veder forse perduto
o in tutto o in parte il lavoro già
eseguito. A questi casi provvede
l'Art. 15^o.

Per ultimo si farà presente che secondo le deliberazioni prese dalla Camera all'epoca della discussione del Bilancio dell'anno corrente, il fondo stanziato per i sussidii non potrà essere distribuito che dopo la sanzione di questa legge.

On siccome i Bilanci Divisionali dell'anno corrente esercizio sono ^{in corso d'approvazione} già ~~approvati~~, e quindi potrebbero fra breve mettersi in corso tutti i lavori che ne dipendono, molti dei quali aspettano il sussidio, sarebbe di grande utilità che fosse dato al Ministero di venire in breve alla loro assegnazione e quindi che sollecita fosse l'adozione della legge medesima.

M. 11

Nella provincia di Nizza sono
così largamente sussidiati le
principali consorterie e quindi
tutti i comuni che li compongono,
che non può restar dubbio che lo
Stato non abbia fatto per quella
Provincia più che per qualsivoglia
altra dello Stato. E siccome si vuol
tener fermo il principio che non
a tutti i ^{comuni} consorterie debba assegnarsi
una porzione della somma iscritta
nel Bilancio, ne consegue, che accordar
sussidii ulteriori sarebbe defraudare
le altre Provincie che non ebbero
l'egual favore. Ne' perciò può
dirsi che i consorterie della Provincia
di Nizza che non sono compresi
nel novero di quelli a cui si
applica la largizione accordata
dalla legge del ~~1852~~ abbiano a
restare privi di sussidio, poiché
giova sperare che ~~si~~ troveranno
un largo compenso nei sussidii
che faran loro accordati dallo
Erario Divisionale, il quale sollecitato
per effetto della legge precitata dallo
obbligo morale di accordare sussidii

26. Giugno 1853.

Per ultimo si farà presente che secondo le deliberazioni prese dalla Camera all'epoca della discussione del Bilancio dell'anno corrente, il fondo stanziato per i sussidii non potrà essere distribuito che dopo la sanzione di questa legge.

On siccome i Bilanci Divisionali dell'anno corrente sono ^{in corso d'approvazione} già ~~approvati~~, e quindi potrebbero fra breve mettersi in corso tutti i lavori che ne dipendono, molti dei quali aspettano il sussidio, sarebbe di grande utilità che fosse dato al Ministero di venire in breve alla loro assegnazione e quindi che sollecita fosse l'adozione della legge medesima.

M. 11

Nella provincia di Nizza sono
usi largamente sussidiati le
principali consortie e quindi
tutti i comuni che li compongono,
che non può restar dubbio che lo
Stato non abbia fatto per quella
Provincia più che per qualsivoglia
altra dello Stato. E siccome si vuol
tener fermo il principio che non
a tutti i consortii ^{comuni} debba assegnarsi
una porzione della somma iscritta
nel Bilancio, ne consegue, che accordar
sussidii ulteriori sarebbe defraudare
le altre Provincie che non ebbero
l'egual favore. V'è perciò può
dirsi che i consortii della Provincia
di Nizza che non sono compresi
nel novero di quelli a cui si
applica la largizione accordata
dalla legge del ~~1848~~ abbiano a
restare privi di sussidio, poiché
giova sperare che ~~si~~ troveranno
un largo compenso nei sussidii
che faran loro accordati dallo
Erario Divisionale, il quale sollevato
per effetto della legge precitata dallo
obbligo morale di accordare sussidii

26. Giugno 1853.

ai principali sussorzi di quella
Provincia procederebbe con poca
equità se non volesse condiscendere
ad accordarne più generosamente
a quelli a cui ^{non} applica la Dispo-
sizione della legge medesima.

La retta applicazione delle
disposizioni della legge, che il
Ministero ha l'onore di proporre,
esige che l'assegno dei sussidii
non possa farsi partitamente
e successivamente, ma debba essere
contemporaneo per tutte le opere
che ne partecipano, giacchè esso
non dee dipendere soltanto dal
giudizio dei titoli assoluti di
ciascheduna, ma egualmente dal
giudizio comparativo di quelli
delle altre; quindi è che allo
art. 14. è stabilito che ad una
epoca sola sia compilato ~~e~~ ^{pubbli-}
cato l'elenco di tutti i sussidii accordati
nell'anno.

Tuttavolta occorrono alcuni
casi speciali nei quali tanto è
evidente il titolo prevalente ad

principalissima nella Distribuzione
dei sussidii; e che, fatte ora un
precetto positivo, daranno lume
eziandio alle autorità provinciali
per non indursi troppo facilmente
a far proposizioni di sussidii
che non potrebbero essere esaudite,
e forniranno loro più sicuro
appoggio per poterle respingere,
se non per evitare che vengano
loro presentate.

Nei suddetti art. 3.^o 4.^o e 5.^o
si viene poi sempre più restringendo
le Domande ammissibili e quindi
facilitando la scelta di quelle
che meritano la preferenza.

All' Art. 13. si stabilisce un
principio di cui parso al Ministero
necessario asserire l'applicazione
quando si voglia veramente
ottenere che questa sia conforme
allo spirito da cui Deve essere infor-
mata la legge, poichè in questa
materia la giustizia distributiva
non consiste già nel dare a tutti
una parte uguale del beneficio

ma sibbene nel dare quella
parte che è proporzionata al fine
che si vuol conseguire, a quello
cioè di promuovere le opere utili
dovunque esse siano intraprese e
di subsidiarle in ragione Diretta della
importanza loro ed in ragione inversa
dei mezzi pecuniarii di coloro che le
intraprendono e che più ne abbiso-
gnano, la quale massima ben sarà
facile al Ministero applicare senza
opposizioni e Doglianze, quando
sia prescritta dalla legge, ma non
gli sarebbe stato possibile farlo
appoggiandosi alle antecedenti leggi
e regolamenti dai quali poteva
sibbene con men giusto criterio argo-
mentarsi che fosse divisato ripartire
con una certa proporzione a tutte
le Provincie l'assegno fatto in Bitancio.

E a questo stesso scopo mira la
Disposizione dell'articolo transitorio,
con cui si estende la legge, imper-
ciocché è Disposizione appunto di
equità.

Nella Provincia di Nirka sono

più deliata imparzialità: ma
ciò non basta perchè sieno esaudite.
Dal Ministero, il quale deve
pronunciare sul complesso di tutte
quelle che gli vengono dalle varie
provincie, con un confronto che
non aspetta alle autorità provin-
ciali di fare e di cui ad ogni modo
e se non avrebbero i criterii ^{occorrenti} ~~sufficienti~~.

Cugino

Ed il fatto scritto confida che un
ponderato esame di varie proposizioni
fatte già in questa camera sullo
argomento di cui si tratta, valga a
confermare che chi volesse sperare
di togliere con troppo stringenti
preletti ogni libertà di giudizio
al Ministero, ad altro non riuscire-
rebbe per troppa fiducia che a
confidare, invece nella cieca sorte,
o a veder sortirne risultati di cui
la equità non solo sarebbe dubbia,
ma spesso offesa evidentemente.

Il Ministero ha dunque creduto
dovere nella legge che ha l'onore
di proporvi, introdurre quelle pre-
scrizioni che gli sembrano le sole

atte a guidarlo all'intento di una equa Distribuzione, ed in ciò gli è stata scorta l'esperienza fatta, e il procedimento tenuto finora non successi che egli crede poter francamente Dichiarare soddisfacente, quando si consideri che appunto per la mancanza di norme prescritte, egli si trovava sopraffatto da una quantità di domande che rifiutate nella massima parte, principalmente in questi ultimi anni, in cui lo assegno fu ridotto a così scarsa misura, dovevano scontentar molti e pochissimi fare contenti, e che a malgrado di ciò e a malgrado della pubblicità, che ottemperando alla volontà della Camera è stata data all'assegnamento di questi sussidii, non sorsero reclami o incriminazioni fondate contro il procedere del Ministero.

Nell'art. 2^o della legge si sono quindi Dichiarate le norme che come sopra si è detto furono sempre la scorta

gli è affidato sic' apegno che più valga a migliorare quel sistema di pronte ed economiche comunicazioni che nell'attuale condizione di tutti gli Stati civili è una delle principali fonti della pubblica prosperità, questo sia appunto l'apegno destinato a subsidiare i comuni, i consorzi e le Provincie nei lavori stradali.

E quanto al secondo motivo il Ministero, non solo non ne difende in massima la giustizia, ma ~~crede~~ crede anzi che norme più precise possono essere opportune non solamente per guidare il Ministero nella giusta distribuzione dei sussidii, ma eziandio per ottenere che le Amministrazioni Provinciali e gli uffizii dipendenti contengano le loro proposizioni in limiti adeguati e possano giustificare in tal guisa che il giudizio che è poi chiamato a formarne il Ministero non solo sull'assoluto merito loro, ma eziandio

... sul merito comparativo, abbia a
... rimpingoli più facile e più sicuro
... e lo liberino da quel caos di
... Domande esuberanti, così nel numero
... che nell'entità, dal quale era costretto
... a scernerne quelle poche e più
... fondate che potessero contenersi
... nei confini dell'assegno di cui
... poteva disporre.

Se non che, non sarà difficile
... alla camera di convincersi come
... la specialità dell'impiego a cui
... è destinato un tale assegno, non
... consenta che vi si prescrivano
... tanto positive norme, quanto per
... altri assegni e come sia inevitabile
... lasciare al Ministero quella
... conveniente latitudine di giudizio
... senza la quale sarebbe impossibile
... venire all'applicazione definitiva
... de' suppidi. Imperciocchè possono
... bene le Domande inoltrate al
... Ministero dalle Autorità provin-
... ciali essere avvalorate da giuste
... e plausibili ragioni e la preferenza
... loro data può essere. Dettata Dallo

e progresso menché ripetuti sussidii dello Stato e delle quali si allega un prospetto a questa relazione.

Parte

Ed altri esempi oltre a quelli che sono raccolti in esso prospetto potrebbero addursi di strade comunali, consortili e Provinciali per le quali nel corso di più anni furono assegnati sussidii; l'entità complessiva dei quali è ben lungi dal non avere avuto una efficacia notevole a mettere in grado i sorgi morali rispettivi di condurre a buon termine. E se negli ultimi tre anni non avesse piaciuto al Parlamento portare sulla categoria dei sussidii una diminuzione che riusciva tanto più grave in quanto che era nel tempo ^{stesso} prescritto di estendersi anche all'Isola di Sardegna, altri lavori che veggonsi in ritardo, si sarebbero potuti compiere, o almeno spingere innanzi con quella maggiore alacrità che l'importanza loro faceva desiderare, mettendo il Ministero in misura di sovvenirli più largamente come potrebbe fare

se nell'approvare questa legge la
camera riconoscesse la convenienza
di tornare ad assegnamenti più
generosi.

Dalle Discussioni, che come sopra
notavasi ebbero luogo in questa
camera nelle occasioni in cui
si trattò dello stanziamento del
fondo per i sussidii, si può argo-
mentare che la lamentata dimi-
nuzione del fondo non abbia
proceduto dal non esserne
riconosciuta l'utilità, ma piuttosto,
oltreché dal desiderio di restringere
per quanto fosse possibile il Bilancio
passivo, dall'essere state giudicate
troppo vaghe ed incerte le norme
colle quali questi sussidii potevano
essere distribuiti.

Ora, quanto al primo di questi
motivi, Dopo le osservazioni fatte
fin qui non resta al sottoscritto
se non che a ripetere e porre sua
ferma opinione, consolidata dalla
esperienza di 7 anni, che se nel
nome d'amministrazione che

numero di lavori, anche se
sia circoscritta ai più meritevoli,
renda i sussidii stessi troppo
sproporzionati all'entità della
spesa. Questo argomento vor-
rebbe, quando al sussidio annuo
si dovesse comparare l'importan-
za di tutto l'opera, ma ciò
non è giusto. Il sussidio annuo
non può essere comparato all'entità
della spesa che può venire nello
anno corrispondente erogata
Dal punto morale a cui corrisponde
sta l'opera sussidiata, e ciò
essendo, si vedrà di leggieri che
anche un limitato sussidio
annuale, ove sia continuato
negli anni successivi ed
essendone il capo sino al compie-
mento dell'opera, anziché
apparentemente inefficace riesce
non solo d'incoraggiamento,
ma efficacissimo, ed il sottoscritto
non esita a dichiarare che
parecchie fra le più utili
opere provinciali, consortili e

comunali non si sarebbero intraprese, o intraprese non avrebbero proceduto che lentamente o non sarebbero forse venute a compimento se lo Stato non fosse venuto in loro soccorso.

Quando negli anni antecedenti al 1834 si solcano inscrivere nel Bilancio dei Lavori Pubblici $\text{L. } 400,000$. per i sussidii, se si supponga che mediamente si sopportasse con esse la quota di un quarto o sia pure di un solo quinto della spesa annua richiesta dalle opere sussidiate, si dava impulso all'attuazione di lavori per un importo dalle $\text{L. } 1,600,000$ alle $\text{L. } 2,000,000$. nè certamente potrebbe dirsi che tale impulso risultasse inefficace o di poco momento.

Ma meglio ancora che queste astratte considerazioni gioverà a convincere della verità dell'asserto il prendere in speciale considerazione alcuna delle opere che ebbero inizio

Sviluppo delle Strade Nazionali
e delle provinciali ed una
ben estesa rete di Strade ferrate
fanno riconoscere ovunque
che il difetto principalissimo
del nostro sistema generale
di comunicazioni dipende
dall'imperfezione in cui
vergono ancora le strade
comunali; oltrechè suolisi
considerare che se da un
lato egli è vero che le strade
provinciali sogliono avere
un'importanza molto mag-
giore delle comunali confide-
rate individualmente, è pur
vero dall'altro lato che la moltiz-
situdine delle strade comunali
e consortili è tale che nel
complesso l'utilità e la
importanza loro prestata è
che generalmente parlando
riesce più grave ai comuni
che alle Provincie sopportarne
le spese rispettive. In fine
non conviene dimenticare

che ~~ogni~~ agli aggravii provin-
ciali concorrono tutti i comuni
e i comuni restano con
poche eccezioni ad intero carico
dei comuni individui.

Il sottoscritto ebbegia' nella
discussione dei Bilanci piu'
volte occasione d'intrattenere
la camera su questo impor-
tantissimo argomento e di
farle presente la convenienza
di non dismettere la concessione
dei sussidii di cui si tratta
e il beneficio che ne traeva
il paese; beneficio che si fa
evidente quando si considerino
le opere molte di pubblico
utilita' a cui diede impulso
tale concessione.

Ne' a revocare in dubbio
questo beneficio potrebbe addurfi
che la moltipliita' appunto
dei bisogni e la limitata somma
dell'apegno fatto in bilancio fa
si che la sua Distribuzione
frazionata in un gran $\frac{2}{3}$

ed il Governo riconfermò
sempre più la importanza
a misura che la prosperità
dell'industria e l'agiatezza
del paese andava crescendo, fu
anche aumentata l'annua
somma destinata ai sussidii
per opere di pubblica utilità,
la quale fu portata a
L. 400,000. E in questa
misura la proponeva il
fatto scritto e gli veniva concesso
nei primi quattro anni del
suo Ministero.

Caviglioli

prebbe anche in conseguenza
l'estensione data ai sussidii,
i quali non solo non ven-
nero accordati esclusivamente
ad opere provinciali, ma
vennero concessi eziandio, e
ben può dirsi principalmente
ad opere comunali e consortili,
e non solamente a lavori
stradali, ma anche a lavori
che miravano a salvare terri-
torii ed abitati contro le

incomodissimi e le condizioni
dei fiumi e torrenti; lavori
questi ultimi sui quali non
fa d'uopo diffondersi in
molte parole e per quali basta
annunciarne lo scopo perchè
si faccia evidente come men
tino ancora più dei lavori
stradali il favore ed il soccorso
Dello Stato: Imperciocchè se
questi giovano a far prosperare
il paese, quelli intendono a
salvarlo da gravi calamità.
Questa condizione di cose,
che consiglia ad estendere
i sussidii specialmente alle
opere comunali e confortate,
non solo dura tuttavia, ma
si è fatta sempre più grave
e richiede sempre maggiore
riguardo nell'assegnamento
dei sussidii, quando si voglia
adempire al fine per quale
essi vengono nell'interesse generale
posti a carico del pubblico
tesoro. Imperciocchè il ripetuto

fino all'anno 1819. nel quale furono
pubblicate le R.^{le} Patenti Del 31.
Dicembre, che regolavano le attribu-
zioni degl'Intendenti ed Intendenti
Generali. In queste Patenti allo
art. 4.^o del capo primo era stabilito
che una competente somma fosse
annualmente nel Bilancio dell'Azienda
Economica dell'Interno per essere
distribuita in sussidii alle Provincie
maggiormente gravate di spese
straordinarie a cui in difetto non
potrebbero facilmente sopperire :
nel 16.^o 2.^o dell'Art. 5.^o era lasciata
all'Intendente Generale la facoltà
di distribuire i sussidii secondo le
vigenti disposizioni. Ora, siccome
le disposizioni allora vigenti altre
non erano che quelle che sopra abbia-
mo ricordate, contenute negli art. 15
e 19. del Regolamento sulle strade
e nel Brevetto Regio Del 5 gennaio
1832, così è evidente che i sussidii
di cui si tratta non avrebbero potuto
applicarsi, che all'esecuzione di
lavori di pubblica utilità estendendoli

però non solo alle opere provinciali, ma
eziandio alle comunali e consortili
alle quali, secondo la riserva che il
potere Sovrano si era fatto nel Brevetto
succitato, si erano col fatto sempre
più estesi i sussidii.

Tuttavolta il tenore del sopra
allegato art. 5.° delle Patenti 1842
viene luogo ad una men giusta
interpretazione, e si videro tarolta
chiesti ed accordati sussidii per
altro fine che quello di pro-
muovere opere di pubblica
utilità; finché nel 1848
creato un Ministero Dei
Lavori Pubblici separato da
quello Dell'Interno, e stanriato
nel suo Bilancio il fondo
destinato ai sussidii, questo
fondo tornò integralmente
alla primitiva e vera sua
Destinazione.

Prescindo poi il bisogno di
buone comunicazioni, o per dir
meglio, questo bisogno facendosi
sempre maggiormente sentire,

Progetto di Legge.

Art. 1°

Art. 1°

Il bilancio annuale del Ministero dei lavori pubblici sarà in apposita categoria iscritta una somma destinata a dare sussidj per promuovere ed incoraggiare i lavori di pubblica utilità dipendenti dal Ministero medesimo, ma eseguiti a spese delle provincie, di singoli comuni o di comuni uniti in consorzio.

Art. 2°

Nella distribuzione di questi sussidj dovrà aver si per norma:

- 1° Il grado di utilità che può attribuirsi all'opera sussidiata.
- 2° La somma occorrente per condurla a compimento.
- 3° Le condizioni economiche dei corpi morali che intraprendono queste opere.
- 4° Le circostanze speciali che danno all'opera stesse un carattere

d'ingenua, e che possono rendere il
sussidio necessario per riuscire a
compiere in tempo utile.

5.° Fra i lavori stradali più
quali si verifica in egual grado
l'adempimento delle condizioni
antecedenti, si darà la preferenza
a quelli che giovano a favorire
le comunicazioni di notevoli centri
di popolazione colle strade ferrate.

Art. 3.°

I sussidii non saranno accordati che per
opere che sono in corso d'iscrizione
od i cui progetti essendo stati
regolarmente approvati e dichiarati
di pubblica utilità, si possono
riguardare come di prossima attuazione.

Art. 4.°

Non saranno accordati sussidii se non
che per opere nuove, per miglioramento
od ampliazione di opere già esistenti,
o per riparazioni radicali rese
necessarie da eventi straordinarii.
Nelle manutenzioni ordinarie

Galvani

non sono accordati sussidii.

Art. 5.

I sussidii accordati annualmente dovranno proporzionarsi non al totale importo dell'opera, ma all'importo di quei lavori, la cui esecuzione è assicurata nel corso dell'esercizio corrispondente.

Art. 6.

Per quelle opere la cui esecuzione esige il corso di più anni e rispetto ai quali seguiti a verificarsi la stessa condizione economica di Corpi Morali che li hanno intrapresi, il sussidio sarà continuato negli anni successivi colla stessa proporzione colla quale fu accordato il primo anno, a meno che la minor somma complessiva accordata in bilancio non costringesse a diminuirlo.

Se le condizioni economiche del Corpo Morale sussidiato avranno migliorato o per aumento di rendite o per estinzione d'altri oneri o impegni

3

il sussidio dovrà essere tolto od accordato
in proporzioni minori.

Art. 7.

Il sussidio annuale accordato non potrà mai
eccedere il terzo di quella somma di
cui è precarricato il dispendio nel
corso dell'anno corrispondente.

Si eccettua il caso in cui si tratti
di un lavoro urgente per difendere
contro le corrosioni di un fiume
l'abitato di un comune: in questo
caso il sussidio potrà essere portato
alla metà della spesa necessaria.

Art. 8.

Gli Intendenti provinciali raccolgono tutte
le domande di sussidio che loro
per vengono dai Comuni o consorzi
delle rispettive provincie, e riconosciuti
quelli nei quali si verificano in
maggior grado le condizioni indicate
all'Art. 2°, e nei quali è aspicinata
la contingenza avvertita all'Art. 3°;
ne compilano un elenco che trasmettono
all'Intendente Generale proponendo
le quote di sussidio che giudicano convenienti.

A carico delle loro proposizioni
uniscono pure le domande nelle quali
non riconoscono concorrere gli estensi
suddette per essere esaudite.

Art. 9.

Gli Intendenti Generali, raccolte le proposizioni
di ciascuno degli Intendenti provinciali
del rispettivo circondario, ed unitevi
quelle relative ai comuni e consorzi
della provincia del Capo Luogo
amministrativo, formeranno un
prospetto Divisionale dei Consorzi
e comuni della Divisione, ai quali
credono di preferenza doversi accordare
il sussidio Regio e ne indicheranno
le quote; avuto per sempre presente
il disposto dagli Art. 2, 3 e 4
della presente legge.

Questo prospetto verrà dagli
Intendenti generali presentato ai
rispettivi Consigli Divisionali che
emetteranno sopra di esso il loro voto.

Art. 10.

Intente gli Intendenti Generali, gli Intendenti
generali compileranno un secondo

un secondo prospetto di quelle fratte
opere che stanno a carico dello
Erario Divisionale, e che a giudizio
loro meritano di preferenza sussidio
dallo Stato, e ne proporranno le quote.

Anche questo prospetto, come
quello delle opere consorziali e
comunali, sarà presentato al Consiglio
Divisionale per il suo voto.

Art. 11.

Ottenuti i voti dei Consigli Divisionali
tanto sulle opere comunali e consorziate,
quanto sulle provinciali, gli Intendenti
generalmente formano un unico prospetto
per le rispettive Divisioni loro, che
comprenda tutte quelle che propongono
definitivamente pel sussidio dello Stato,
indicando i motivi per i quali avessero
creduto doversi discontare dai voti
del Consiglio Divisionale, sia escludendo
alcune delle domande di sussidio,
sia modificando le quote di sussidio
da concedersi.

Tale complessivo prospetto verrà
trasmisso al Ministero dei lavori

pubblici col congedo di tutti gli atti
relativi e coll'indicazione precisa
dell'importo totale di ciascuna opera,
della parte di spesa da erogarsi nel
corso dell'esercizio a cui si riferisce
il sussidio, dei fondi che i Corpi
moralì da sussidiare tengono a
disposizione per sostenere questa spesa,
e di tutte quelle altre circostanze che
possono meglio giustificare la proposta.

Art. 12.

Paragrafo

Il Ministero raccolte tutte le proposte
che gli pervengono dalli Intendenti
Generali, esamina le domande in
esse contenute, ed escluse o modificate
quelle in cui non concorressero le
condizioni prescritte negli antecedenti
articoli, rionose se il complessivo
ammontare delle rimanenti si contenga
nella somma disponibile stanziata
in bilancio, ed in caso contrario
esclude pure, o restringe quelle in cui
le ridette condizioni si verificassero
non pienamente.

Se invece dopo l'esclusione

delle domande incompetenti restasse
margine per altre domande, il
Ministero farà ragione alle più
meritevoli fra quelle che non
fossero state comprese nei prospetti
Divisionali.

Art. 13.

Nelle esclusioni di lavori da sussidiarsi, o
nella riduzione di somme di sussidio,
il Ministero non avrà altra norma
che le condizioni accennate agli
Art. 2, 3, 4, 5 senza preoccuparsi
d'alcuna proporzionalità fra le somme
che risultassero concesse in sussidio con
maggiore o minore misura alle
diverse Province.

Art. 14.

Compilato sulle preaccennate basi l'elenco
generale dei sussidii da accordarsi,
il Ministero, sentito su di esso
il parere del Consiglio di Stato
al quale verranno trasmesse tutte
le proposizioni fatte dagli Intendenti
Generali e dagli Intendenti provinciali
secondo il disposto dagli Articoli.

3

8. 9. 10. 11, ne provvenga la sanzione
per Decreto Reale, ottenuta la quale,
lo farà pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.

Art. 15.

Se incominciato l'esercizio, ma prima
che la distribuzione generale dei
sussidj sia determinata per Decreto
Reale, sopravvenga qualche speciale
circostanza che renda urgente lo
ageguamento di un parziale sussidio,
è fatta facoltà al Ministero di
promuovere uno speciale Decreto
Reale per la sua concessione.

Nel prospetto generale da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
come all'articolo 15 sarà fatto
cenno di questa anticipata concessione.

Art. 16.

L'erogazione di sussidj dalle casse dello
Stato a pro delle opere sussidiate
non si farà per quanto riguarda i
lavori comunali e consortili che in
seguito a formale dichiarazione
degli Intendenti provinciali, che i

3

lavori sono in corso d'esecuzione, e
per lavori provinciali detto consimile
dichiarazione degli Intendenti generali.
Art. 17.

Se per qualche straordinaria circostanza
un lavoro a cui è stato assegnato
sussidio non abbia potuto essere
intrapreso, o intrapreso abbia dovuto
essere sospeso, ma sia accertato che
questo lavoro potrà essere ripreso
dentro l'esercizio corrente, o nel
successivo, si terrà il sussidio a
disposizione anche per il detto
esercizio successivo.

Ma se per lo contrario sia
incerto il momento in cui l'arriamento
o la ripresa del lavoro potrà aver
luogo, il sussidio destinato a questo
lavoro sarà tramutato ad altra
opera la più meritevole di riceverlo
fra tutte quelle che sono state escluse
per esuberanza di domande in
confronto della somma disponibile.
Anche questo tramutamento
si farà per Decreto Reale colle

3

73.

norme indicate all'articolo 15
relativamente alla prima proposizione
complessiva.

Art. 18.

Gli Intendenti Generali per le opere
provinciali, e gli Intendenti di
ciascheduna provincia per le opere
comunali e consortili informeranno
ogni trimestre il Ministero del
procedere ed dello stato dei lavori
sussidiati.

Articolo Transitorio

Finchè non siano compiuti i lavori
consorziali della provincia di
Matera per i quali fu con legge del 26. Giugno 1838
accordato un sussidio di due milioni,
non potranno nella provincia
stessa essere accordati altri sussidii
per opere consortili.

